



I protocolli, emanati da tutti i comitati e da tutti gli avvocati, per ora non hanno alcun valore di legge, e, per di più, sono ancora in fase di elaborazione. Quindi, il consenso degli avvocati non ha alcun valore di legge, e, per di più, sono ancora in fase di elaborazione.

Solo il consenso preventivo è obbligatorio. Dall'art. 10, n. 1, del regolamento, si deduce che, per la validità delle spese, è sufficiente il consenso preventivo.

Il relatore ha posto anche il problema dell'art. 10, n. 1, del regolamento, che stabilisce che, per la validità delle spese, è sufficiente il consenso preventivo.

Il relatore ha concluso ricordando che, per la validità delle spese straordinarie e, talvolta, anche la percezione delle stesse, è necessario il consenso preventivo.